



Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele Guarnotta, nell'ambito del procedimento iscritto al n. r.g. 8695 dell'anno 2026, avente ad oggetto reclamo avverso provvedimento adottato ex art. 5 ter d.lvo n. 142/2015

CHILLEMI ROSSANA);

contro

parte reclamata

ORDINANZA

1. Il provvedimento reclamato

Con provvedimento del Prefetto di Agrigento prot. n. [REDACTED], il reclamante [REDACTED] [REDACTED] richiedente protezione internazionale, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015, a risiedere esclusivamente presso il Centro di accoglienza denominato [REDACTED], per un periodo massimo di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda di protezione internazionale, avvenuta in data [REDACTED]

Il provvedimento ha richiamato la determina del Presidente della Commissione territoriale di Palermo – Sezione di Agrigento, con la quale era stata disposta la trattazione della domanda con procedura accelerata di frontiera ai sensi degli artt. 43, 45 e 54 del regolamento (UE) 2024/1348.

Il provvedimento ha altresì subordinato l'erogazione delle misure materiali di accoglienza all'effettiva residenza del richiedente nel luogo indicato, in conformità all'art. 5-ter, comma 4, d.lgs. 142/2015.

2. Il contenuto del reclamo

Con reclamo ex art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 [REDACTED] ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., del provvedimento prefettizio di autorizzazione a risiedere in luogo specifico e pertanto riconoscere il suo diritto ad accedere al territorio nazionale in qualità di richiedente asilo.

Il reclamo ha dedotto plurimi profili di illegittimità: la violazione degli obblighi informativi relativi alla procedura di protezione internazionale e alle conseguenze dell'autorizzazione al soggiorno in luogo specifico; la nullità dell'atto presupposto di applicazione della procedura accelerata di frontiera; la mancata valutazione delle esigenze particolari di accoglienza e degli indicatori di tratta emersi in fase di screening; il difetto di notifica del provvedimento; la configurabilità di una limitazione della libertà personale, anche sotto il profilo del trattenimento *de facto*; nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015 in relazione agli articoli 3 e 13 della Costituzione.

Il reclamante, come si diceva, ha inoltre proposto istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento prefettizio, anche *inaudita altera parte*.

3. Il decreto cautelare adottato

Con decreto del 27 giugno 2026, questo Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e ha sospeso *inaudita altera parte* gli effetti esecutivi del provvedimento, avendo ritenuto ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., in assenza di uno strumento cautelare tipico idoneo ad assicurare una tutela immediata ed effettiva del diritto azionato, in quanto la disciplina di cui all'art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 prevede il reclamo ma non contempla specifiche misure cautelari tipiche atte a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio.

Il decreto ha ritenuto sussistere il *fumus boni iuris*, alla luce delle plurime illegittimità dedotte e in particolare, tra le altre, la mancata considerazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente, emerse già in sede di *screening* che avrebbe potuto integrare una violazione essenziale delle garanzie procedurali, idonea a inficiare l'applicazione della procedura accelerata di frontiera, presupposto del provvedimento reclamato ai sensi dell'art. 5 ter comma 2 del decreto legislativo citato.

Ed inoltre, ha ritenuto sussistere il *periculum in mora* alla luce degli effetti potenzialmente lesivi di una misura incidente sulla libertà personale o di movimento e non suscettibile di riparazione per equivalente.

4. La memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato

Si è costituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per il Ministero dell'Interno e per la Prefettura di Agrigento, chiedendo il rigetto del reclamo.

La difesa erariale ha ricostruito il quadro normativo applicabile alla procedura di frontiera e all'autorizzazione a risiedere in luogo specifico, sostenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione e la natura vincolata del provvedimento prefettizio, una volta disposta la procedura di frontiera.

L'Avvocatura ha inoltre contestato la sussistenza dei vizi dedotti dal reclamante, sostenendo l'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi, la ritualità della procedura, l'assenza di condizioni di vulnerabilità ostative e la non riconducibilità della misura ad una privazione della libertà personale.

5. La memoria integrativa di parte reclamante

Con memoria integrativa depositata il 12.07.2026 il reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo, contestando le difese dell'Avvocatura dello Stato e ribadendo: l'insufficienza dell'informativa relativa alla procedura di frontiera e all'autorizzazione a risiedere in luogo specifico; il difetto di notifica del provvedimento prefettizio; l'illegittimità della determina del Presidente della Commissione territoriale per omessa valutazione individuale della posizione del richiedente, nonostante gli indicatori di vulnerabilità e il *referral* ai servizi antitrattra emersi nello *screening*; nonché la necessità di valutare la misura di cui all'art. 5-ter d.lgs. n. 142/2015 sulla base dei suoi effetti concreti e non della sua qualificazione formale; ha inoltre reiterato la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter del d.lgs. n. 142/2015 e prodotto una dichiarazione con la quale il fratello del reclamante ha manifestato la disponibilità ad ospitarlo presso la propria abitazione, sita in Forlì, per tutta la durata della procedura.

6. L'udienza e l'audizione del reclamante

All'udienza svoltasi il [REDACTED] il reclamante è stato sentito personalmente con l'ausilio di un interprete di lingua urdu. Dalle dichiarazioni rese è emerso che egli poteva uscire dal centro durante la giornata e farvi ritorno, non era sottoposto ad obblighi di firma, non doveva presentarsi periodicamente alle autorità e non era assoggettato ad altre forme di controllo personale continuativo. È emerso, tuttavia, che gli ospiti dovevano fare rientro nella struttura entro l'orario serale di chiusura, alle ore 22:00.

Il reclamante ha inoltre riferito di non avere ricevuto adeguata spiegazione nella sua lingua del contenuto del provvedimento prefettizio, di non essere stato informato delle conseguenze dell'eventuale allontanamento dal centro e di avere appreso soltanto dal proprio difensore le conseguenze connesse all'allontanamento dal centro di accoglienza.

All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in riserva.

IN DIRITTO

1. Sulla violazione degli obblighi informativi

Il motivo è fondato.

L'art. 9, par. 5, della direttiva (UE) 2024/1346 stabilisce che, quando il richiedente è autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, gli Stati membri devono informarlo per iscritto della decisione adottata, delle modalità di impugnazione e, soprattutto, delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi da essa derivanti, in una lingua che comprenda o si possa ragionevolmente presumere che comprenda, mediante una comunicazione concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

La disposizione evidenzia come l'obbligo informativo costituisca elemento essenziale della disciplina dell'assegnazione del luogo di soggiorno, in quanto condizione necessaria affinché il richiedente possa conformare consapevolmente la propria condotta agli obblighi impostigli.

Deve rilevarsi, tuttavia, che gli artt. 5-ter, 5-quater e 5-quinquies d.lgs. n. 142/2015, che hanno recepito la direttiva indicata, disciplinano l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, il relativo provvedimento prefettizio e il reclamo giurisdizionale, ma non contengono una espressa disciplina degli obblighi informativi imposti dall'art. 9, par. 5, della direttiva (UE) 2024/1346, sopra evidenziati.

Tale circostanza impone di verificare con particolare rigore, nel singolo caso concreto, che le informazioni richieste dalla normativa unionale siano state effettivamente fornite al richiedente.

Si tratta di informazioni particolarmente importanti e incisive sulla posizione giuridica del richiedente, che l'art. 9, par. 5, della direttiva 2024/1346 impone espressamente di comunicare all'interessato.

Per converso, il reclamo evidenzia che il richiedente non sarebbe mai stato informato della circostanza che la violazione dell'obbligo di permanenza potrebbe integrare una forma

di mancata collaborazione con l'autorità e condurre, nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento (UE) 2024/1348 e dall'art. 23-bis del d.lgs. 25/2008, alla dichiarazione di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha dedotto di avere assolto gli obblighi informativi mediante la documentazione consegnata al reclamante in sede di *screening* e di registrazione della domanda di protezione internazionale, sostenendo che le informazioni sono state rese in lingua urdu e con l'assistenza di un mediatore culturale.

Tuttavia, tale argomentazione difensiva non consente di ritenere dimostrato che il reclamante sia stato effettivamente informato del contenuto specifico del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015, né delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale violazione.

Sotto un primo profilo, non risulta provato che il reclamante abbia ricevuto un'informazione effettivamente comprensibile circa il significato dell'autorizzazione a risiedere esclusivamente presso il Centro ██████████

Ed infatti, il provvedimento risulta redatto in lingua italiana e l'Amministrazione non ha prodotto elementi dai quali desumere che il suo contenuto sia stato tradotto oralmente o per iscritto in lingua urdu, l'unica parlata dal reclamante.

Sul punto assumono particolare rilievo le dichiarazioni rese dal reclamante in udienza, il quale ha riferito di avere semplicemente firmato il documento senza che alcuno gliene spiegasse il contenuto e senza la presenza di un mediatore linguistico.

In effetti il provvedimento reclamato reca soltanto la frase "*per notifica*" e la firma del richiedente asilo, senza nessuna ulteriore indicazione circa la presenza di mediatore culturale che traducesse il contenuto del testo, scritto soltanto in italiano.

Sotto un secondo e più rilevante profilo, non emerge che il reclamante sia stato informato delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di soggiorno nel luogo assegnato.

Lo stesso ha dichiarato di sapere soltanto che poteva uscire e rientrare nel centro durante la giornata, di ignorare se potesse allontanarsene definitivamente e di non conoscere le conseguenze di un eventuale mancato rientro; ha altresì precisato di avere appreso esclusivamente dal proprio difensore che l'assenza dal centro avrebbe potuto determinare la perdita dell'accoglienza.

È fondato anche il profilo concernente l'informazione relativa alla procedura di frontiera: la procedura accelerata di frontiera comporta una significativa compressione delle garanzie

normalmente riconosciute al richiedente asilo, incidendo sui termini del procedimento, sul regime di soggiorno e sulla stessa possibilità di permanenza sul territorio nazionale.

La centralità degli obblighi informativi nella procedura di frontiera emerge con chiarezza dall'impianto del Regolamento (UE) 2024/1348.

Il considerando 31 prevede che il richiedente sia tempestivamente informato, in una lingua da lui compresa o ragionevolmente comprensibile, dei propri diritti, dei propri obblighi e delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, comprese quelle connesse alla mancata collaborazione e al possibile ritiro implicito della domanda.

Il considerando 65 evidenzia come la procedura di frontiera possa comportare l'obbligo per il richiedente di soggiornare nei luoghi designati dall'autorità, mentre il considerando 76 stabilisce che la violazione di determinati obblighi imposti dal regolamento stesso dal regolamento UE 2024/1351) o dalla direttiva UE 2024/1346, può condurre alla mancata prosecuzione dell'esame della domanda o alla sua dichiarazione di ritiro implicito.

Ne deriva che l'informazione relativa alla procedura di frontiera non costituisce un adempimento meramente formale, ma rappresenta una garanzia essenziale affinché il richiedente possa comprendere il regime giuridico cui è sottoposto, gli obblighi derivanti dalla permanenza nel luogo assegnato e le gravi conseguenze derivanti dalla loro eventuale violazione.

Nel caso concreto non risulta che il reclamante abbia compreso di essere stato sottoposto ad una procedura di frontiera né le implicazioni derivanti da tale qualificazione procedimentale.

Egli ha riferito che in Questura gli furono semplicemente scattate fotografie, rilevate le impronte e richieste alcune firme, senza alcuna spiegazione circa il contenuto degli atti sottopostigli.

Né può ritenersi sufficiente, a soddisfare le esigenze di informazione, il mero richiamo, fatta dalla difesa erariale, al modulo contenente un link informatico o un QR code.

Dalle dichiarazioni rese in udienza emerge infatti che al reclamante non è stato spiegato il significato del modulo, né gli è stato indicato come accedere al contenuto informativo ivi richiamato; egli ha dichiarato di avere visto il link soltanto nel corso dell'udienza e di non avere ricevuto alcuna spiegazione in merito.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'Amministrazione non abbia fornito adeguata prova dell'effettivo assolvimento degli obblighi informativi imposti

dalla normativa nazionale ed eurounitaria con riguardo: a) al contenuto dell'autorizzazione a soggiornare esclusivamente in un luogo specifico; b) alle conseguenze derivanti dalla sua violazione; c) alle caratteristiche e agli effetti della procedura di frontiera applicata al richiedente.

La violazione di tali obblighi non presenta carattere meramente formale, poiché ha impedito al reclamante di conoscere compiutamente il regime giuridico cui era sottoposto e di conformare consapevolmente la propria condotta agli obblighi derivanti dalla misura impugnata.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento reclamato e l'accoglimento del relativo motivo di censura.

2. Sulla mancata valutazione delle esigenze di accoglienza particolari e sulla vulnerabilità del richiedente

Anche tale motivo di reclamo è fondato.

Dalla documentazione acquisita emerge che già nella fase di *screening* erano stati rilevati elementi idonei a far emergere una condizione di vulnerabilità del richiedente.

In particolare, nel modulo di *screening* risulta l'indicazione dell'invio del reclamante all'ente anti-tratta, circostanza che presuppone l'individuazione di indicatori sintomatici di sfruttamento, tratta ovvero di pregresse forme di grave violenza subite dalla persona.

Tali elementi avrebbero imposto alle autorità procedenti una specifica valutazione individuale circa la compatibilità della procedura di frontiera con le condizioni personali del richiedente.

L'art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1348 stabilisce infatti che ai richiedenti che necessitano di particolari garanzie procedurali deve essere assicurato il necessario sostegno e che, qualora tale sostegno non possa essere efficacemente garantito nell'ambito della procedura accelerata o della procedura di frontiera, tali procedure non trovano applicazione ovvero cessano di applicarsi.

La disposizione costituisce espressione del principio secondo cui la celerità procedimentale non può prevalere sulla tutela effettiva di persone vulnerabili o portatrici di esigenze particolari.

Le risultanze dello *screening* trovano peraltro piena conferma nelle dichiarazioni rese dal reclamante nel corso dell'udienza del 13 luglio 2026.

Il medesimo ha riferito di essere stato detenuto in Libia per circa due mesi da soggetti armati, rinchiuso in una stanza chiusa con lucchetto, privato del cibo per lunghi periodi, sottoposto a ripetute percosse e ad altre forme di trattamento gravemente degradante; ha inoltre riferito di soffrire tuttora di disturbi del sonno e di rivivere costantemente, anche attraverso incubi ricorrenti, le violenze subite.

Un simile racconto contiene in sé evidenti indicatori di possibili episodi di tortura, trattamenti inumani o degradanti ovvero di altre gravi forme di violenza fisica e psicologica, tali da integrare quantomeno una situazione di potenziale vulnerabilità meritevole di approfondimento individuale.

Le dichiarazioni rese dal reclamante non risultano essere state oggetto di alcuna valutazione da parte dell'amministrazione ai fini dell'applicazione della procedura di frontiera, né emerge dagli atti che sia stata svolta un'istruttoria volta ad accertare se le condizioni personali del richiedente consentissero effettivamente l'utilizzo di tale particolare procedura.

Non può condividersi l'argomentazione difensiva dell'Avvocatura dello Stato secondo cui nel modulo di *screening* sarebbe stata indicata l'assenza di esigenze speciali di accoglienza e di particolari esigenze procedurali.

Proprio la contestuale presenza, nel medesimo documento, dell'indicazione relativa all'invio all'ente anti-tratta evidenzia infatti l'esistenza di elementi sintomatici di vulnerabilità che avrebbero imposto un approfondimento sostanziale e individualizzato, non potendo la mera classificazione formale contenuta nel modulo prevalere sugli elementi concreti emergenti dalla vicenda personale del richiedente.

Ed invece, il provvedimento presidenziale di determina della procedura di frontiera ha ignorato la circostanza emerso dallo *screening*, ossia l'esigenza di inviare il richiedente all'ente anti-tratta, affermando, apoditticamente, che non sussistessero le condizioni previste dagli articoli 21 par. 2 e 53 del regolamento 1348/2024.

Ne consegue che l'applicazione della procedura di frontiera risulta avvenuta in violazione delle garanzie previste dall'art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1348: trattandosi del presupposto normativo dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico disciplinata dall'art. 5-ter d.lgs. 142/2015, l'illegittimità della procedura di frontiera si riverbera necessariamente sul provvedimento prefettizio impugnato.

L'autorizzazione a risiedere esclusivamente presso Villa Sikania, infatti, trova la propria giustificazione unicamente nell'assoggettamento del richiedente alla procedura di frontiera; venuto meno tale presupposto, viene meno anche il fondamento giuridico della misura adottata dal Prefetto.

A ciò si aggiunga che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alle condizioni personali del reclamante né dà atto di avere effettuato la valutazione individuale richiesta dall'art. 5-quater, comma 2, d.lgs. 142/2015, disposizione che impone di tenere conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente nell'adozione dei provvedimenti di assegnazione del luogo di soggiorno.

Nel provvedimento prefettizio non vi è alcuna motivazione circa le ragioni per cui la struttura individuata sarebbe idonea ad accogliere una persona rispetto alla quale erano già emersi indicatori di tratta e di grave vulnerabilità, né risulta considerata la necessità di predisporre specifiche misure di sostegno o assistenza.

Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi che l'amministrazione abbia omesso la necessaria valutazione individuale delle condizioni di vulnerabilità del richiedente, applicando la procedura di frontiera e la conseguente autorizzazione a soggiornare in un luogo specifico in assenza dei relativi presupposti. Il motivo di reclamo deve pertanto essere accolto.

3. Sui motivi relativa alla nullità della determina di applicazione della procedura accelerata di frontiera per violazione dell'art. 28 co. 1 d.lgs 25/2008 e art. 42 par. 1 reg. 1348/2024

Non merita, invece, accoglimento il secondo motivo di reclamo.

La dedotta incompetenza del Presidente della Commissione territoriale a disporre l'applicazione della procedura accelerata di frontiera non trova riscontro nel quadro normativo vigente.

L'art. 28, comma 1, d.lgs. 25/2008 attribuisce infatti al Presidente della Commissione il compito di determinare, previo esame preliminare della domanda, i casi di applicazione della procedura accelerata ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (UE) 2024/1348.

La procedura di frontiera disciplinata dagli artt. 43 e ss. del medesimo Regolamento rappresenta una modalità speciale di esame delle domande per le quali ricorrono le condizioni previste dal Regolamento UE 1348/2024, come confermato dai considerando 60 e 64, che

collegano espressamente la procedura di frontiera ad alcuni motivi di applicazione della procedura accelerata.

Il considerando 64 afferma che la procedura di frontiera deve cessare quando "non sono applicabili i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata".

Ancora più chiaramente, il considerando 60 stabilisce che gli Stati membri applicano la procedura di frontiera nei casi in cui ricorrono determinate ipotesi, tra le quali quella del richiedente proveniente da un Paese con tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%.

Pertanto, il Presidente della Commissione territoriale non esercita un potere autonomo introdotto dall'art. 43, ma verifica che ricorrano i presupposti previsti dal Regolamento e, conseguentemente, dispone che la domanda sia esaminata con le modalità della procedura accelerata di frontiera.

L'art. 5-ter, comma 2, d.lgs. 142/2015 presuppone espressamente tale determinazione, prevedendo che quando la domanda è esaminata ai sensi dell'art. 43 del Regolamento l'autorizzazione a risiedere in luogo specifico "è sempre adottata". Ne deriva che il legislatore nazionale dà per presupposta l'esistenza di un atto amministrativo che individui il richiedente come soggetto alla procedura di frontiera, e tale atto, come nella fattispecie, è l'atto di determina del presidente della commissione.

4. Sui motivi relativi al dedotto trattenimento *de facto* e alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015

I motivi, che per la loro evidente connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.

La tesi del reclamante muove dal presupposto che l'autorizzazione a soggiornare esclusivamente presso il Centr ██████████ costituirebbe una forma di privazione della libertà personale sostanzialmente assimilabile al trattenimento, con conseguente violazione dell'art. 13 Cost. e rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015.

Tale ricostruzione non trova tuttavia conferma nelle risultanze istruttorie acquisite nel presente procedimento e nelle concrete modalità di esecuzione del provvedimento reclamato.

Nel corso dell'audizione, il reclamante ha infatti dichiarato di poter uscire liberamente dal centro durante la giornata e di poter fare liberamente ritorno nella

struttura; ha inoltre precisato di non essere soggetto ad obblighi di firma, a controlli periodici presso le autorità o ad altri obblighi di presentazione personale.

Lo stesso ha riferito che l'unica prescrizione concretamente applicata consisteva nella necessità di rientrare presso la struttura entro le ore 22.00, orario oltre il quale il centro veniva chiuso per la notte; ha altresì dichiarato che, durante il giorno, gli ospiti erano liberi di uscire e circolare all'esterno del centro.

Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione di una misura come privazione della libertà personale non dipende dalla denominazione ad essa attribuita dal legislatore nazionale, ma dalle sue concrete modalità di attuazione. In particolare, nella sentenza FMS (CGUE, Grande Sezione, 14 maggio 2020, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU), la Corte ha affermato che si è in presenza di una misura di trattenimento quando il cittadino straniero sia obbligato a permanere in modo continuativo all'interno di uno spazio delimitato dal quale non possa allontanarsi legalmente di propria iniziativa, risultando in tal modo privato della possibilità di determinare autonomamente il proprio luogo di permanenza.

Le caratteristiche individuate dalla Corte di giustizia non risultano ravvisabili nel caso in esame: Le dichiarazioni del reclamante descrivono infatti una situazione nella quale egli conservava la possibilità di uscire quotidianamente dal centro, di muoversi liberamente all'esterno della struttura e di autodeterminare le proprie attività nel corso della giornata, senza essere soggetto a controlli coercitivi, a vigilanza continua o a obblighi di permanenza continuativa nel luogo assegnato.

Né può ritenersi che il solo obbligo di fare rientro nella struttura entro un orario prestabilito sia sufficiente a configurare una forma di privazione della libertà personale assimilabile al trattenimento.

Tale prescrizione, per quanto certamente incidente sulle modalità di permanenza all'interno del sistema di accoglienza, non determina quella situazione di confinamento permanente e di impossibilità giuridica di allontanamento che la giurisprudenza unionale considera elemento distintivo della privazione della libertà personale.

Il predetto obbligo di rientro assume invece rilievo sotto un diverso profilo, ossia quale elemento sintomatico dell'esistenza di regole organizzative interne alla struttura e, correlativamente, dell'esigenza che il richiedente fosse adeguatamente informato circa il contenuto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione a soggiornare nel luogo specifico e circa

le conseguenze della loro eventuale violazione, profilo che forma oggetto del primo motivo di reclamo, ritenuto fondato.

Alla luce delle concrete modalità di esecuzione della misura descritte dallo stesso reclamante, non può pertanto affermarsi che l'autorizzazione a soggiornare presso Villa Sikania abbia determinato, neanche prima della sua esecuzione, una privazione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost..

Ne consegue che difetta il presupposto interpretativo sul quale si fondano tanto il quarto motivo di reclamo quanto la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015, non essendo stata dimostrata, nel caso concreto, una compressione della libertà personale riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 13 Cost., seppure non v'è dubbio che tale autorizzazione configuri un vincolo per la persona che però, caso di specie attiene in modo esclusivo alla libertà di circolazione e non alla libertà personale, in quanto impone soltanto l'obbligo di rientrare ad una data ora, non precludendo alcun altro spostamento.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere accolto. Ed infatti, l'Amministrazione non ha dimostrato l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa nazionale ed eurounitaria, con particolare riguardo al contenuto dell'autorizzazione a risiedere presso il Centro [REDACTED] alle conseguenze derivanti dalla sua violazione e alle caratteristiche della procedura di frontiera applicata al reclamante.

Parimenti, risulta omessa la necessaria valutazione individuale delle condizioni di vulnerabilità del richiedente e delle sue esigenze particolari di accoglienza, nonostante gli elementi emersi già nella fase di screening e successivamente confermati dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento.

Al di là dell'accoglimento di alcuni motivi del reclamo, va comunque osservato che la verifica della legittimità della procedura accelerata di frontiera ha carattere officioso e impone al giudice di accertare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1348 per l'applicazione della procedura speciale.

Nel caso di specie la determina del Presidente della Commissione territoriale, con la quale è stata applicata la procedura di asilo alla frontiera, ai sensi dell'art. 43 par.

1 del Reg. UE 1348/2024 e in relazione dall'art. 42, par. 1, lett. j), si limita ad un generico richiamo al dato statistico Eurostat senza alcuna indicazione della fonte dello stesso dato statistico dalla quale si possa desumere in modo inequivoco che la percentuale di accoglimenti a livello europeo è inferiore o pari al 20%, nonché senza alcuna alla verifica che il richiedente non appartenga a categorie per le quali tali dati non siano rappresentativi.

A ben vedere, invece, la norma non consente l'applicazione automatica della procedura in ragione del solo tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20%, ma impone di escluderla quando la situazione del Paese terzo sia significativamente mutata ovvero quando il richiedente appartenga ad una categoria di persone per la quale quel dato percentuale non sia rappresentativo delle concrete esigenze di protezione.

In altre parole, il dato statistico ha valore soltanto indiziario e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla disposizione: l'autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato.

Nel caso in esame, tale valutazione manca: la determina si limita ad un generico richiamo al dato statistico e alle eccezioni previste dal Regolamento, senza alcuna concreta illustrazione delle ragioni che giustificano l'applicazione della procedura di frontiera al caso individuale, risultando pertanto affetta da evidente difetto di motivazione.

In definitiva, i vizi dedotti, accertati e rilevati incidono direttamente sui presupposti di legittimità della procedura di frontiera e, conseguentemente, dell'autorizzazione a risiedere esclusivamente in un luogo specifico, che trova il proprio fondamento proprio nell'assoggettamento del richiedente a tale procedura speciale. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere revocato.

Quanto alle spese processuali, stante l'assoluta novità delle questioni giuridiche prospettate, sussistono giusti motivi per dichiararle interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previa conferma del provvedimento cautelare reso in data 27 giugno 2026:

revoca il provvedimento Prefetto di Agrigento prot. n. [REDACTED]
emesso nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED];

dichiara interamente compensate le spese di lite.

manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Palermo, il 25 luglio 2026

Il Giudice
Michele Guarnotta